



MOVIMENTO
CRISTIANO
LAVORATORI

ADAPT
www.adapt.it

Modello di contratto

**Collaborazione
coordinata e continuativa
nella modalità a progetto**

**MODELLO DI CONTRATTO
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
NELLA MODALITÀ A PROGETTO**

..... [Committente], in persona del suo legale rappresentante Sig., con sede legale in, via, n., C.F., di seguito denominata anche “Committente”

E

Il Sig. [Collaboratore], nato a, il .../.../....., residente in, via, n., C.F., di seguito denominato anche “Collaboratore”

PREMESSO CHE

a) il Committente è una società che ha come oggetto sociale l’esercizio di, Le attività del Committente comprendono, in particolare:

-
-
-

b) per la realizzazione della propria attività di [*descrizione del progetto*], che costituisce solo una parte della più ampia attività che il Committente realizza per la propria clientela, il Committente intende avvalersi delle prestazioni continuative fornite da collaboratori in regime di autonomia, nei limiti del solo rispetto delle necessità di coordinamento con le esigenze organizzative aziendali;

c) il Sig., in virtù della comprovata esperienza nel settore, è in possesso dei requisiti necessari alla realizzazione di quanto costituisce oggetto del progetto che il Committente intende attuare

CONVENGONO

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. OGGETTO – DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1. Il Committente conferisce incarico al Sig. di svolgere – con gestione pienamente autonoma, salve le esigenze di coordinamento con il Committente – le attività necessarie al perseguimento del seguente progetto denominato programmazione e realizzazione – per conto del Committente – di [*indicare succintamente la denominazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso*].

2.2. In particolare, l’attività del Collaboratore consisterà, quindi, nella programmazione di, nonché nella realizzazione di

2.3. La collaborazione del Sig. sarà inoltre finalizzata al conseguimento dei seguenti risultati:

* Per approfondimenti si rinvia a M. TIRABOSCHI, *Formulario dei rapporti di lavoro. Tipologie contrattuali, esternalizzazioni, certificazione, gestione del personale, cessazione del rapporto di lavoro*, Giuffrè, Milano, 2011.

3. DURATA DEL CONTRATTO

Visto il progetto affidato al Collaboratore, il presente contratto ha durata di mesi [*o anni*], e decorre dal/..../..... al/..../....., data in cui ha termine il progetto, in quanto

4. FORME DI COORDINAMENTO E AUTONOMIA DEL COLLABORATORE

4.1. Il presente rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è disciplinato dagli artt. 61 ss. del d.lgs. n. 276/2003 e sarà pertanto svolto in piena autonomia dal Collaboratore, senza alcun assoggettamento al potere direttivo, gerarchico o disciplinare del Committente, fatte salve unicamente le esigenze di coordinamento con il Committente qui specificate. Sarà inoltre unicamente finalizzato alla realizzazione del progetto sopra indicato con esclusione di ulteriori attività lavorative allo stesso non afferenti.

4.2. Per l'esecuzione dell'incarico il Collaboratore si avvarrà dei seguenti mezzi e strumenti di proprietà del Committente:

4.3. Visto il progetto, il Collaboratore può eseguire la prestazione, a propria discrezione, tanto al di fuori dei locali aziendali quanto all'interno (attraverso l'utilizzo della postazione di lavoro messa a Sua disposizione da parte del Committente), fermo restando che, nel corso di svolgimento del progetto potrebbe risultare necessaria la presenza del Collaboratore presso la sede del Committente in date e orari da concordare. In tali casi il Collaboratore potrà avvalersi anche dei mezzi e degli strumenti di proprietà del Committente, nonché, nella misura in cui lo riterrà opportuno, dei locali e delle attrezzature aziendali dello stesso, con le limitazioni e nell'ambito del coordinamento come sopra specificato.

4.4. Il Collaboratore non è soggetto ad alcun vincolo di orario e potrà autodeterminare i propri ritmi lavorativi posto che le parti intendono procedere ad una valutazione dell'andamento del progetto a cadenza periodica.

4.5. Anche in ottica di coordinamento, le parti ritengono opportuno incontrarsi presso la sede del Committente con cadenza orientativa mensile al fine di valutare lo stato di avanzamento del progetto. In particolare, il Collaboratore è tenuto alla redazione di un apposito report che verrà poi discusso con il Responsabile del settore [*indicare la figura di riferimento per parte committente*].

4.6. Le parti, in corso di svolgimento del progetto, potranno poi modificare le modalità di coordinamento parametrando alle effettive esigenze connesse allo svolgimento dello stesso.

5. CORRISPETTIVO

5.1. In conformità a quanto disposto dall'art. 63 del d.lgs. n.276/2003 il corrispettivo è proporzionato alla quantità e qualità di lavoro eseguito e non è inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per il settore di attività interessato.

5.3. Sulla base di quanto sopra, a favore del Collaboratore è pattuito un compenso di euro [*oppure: il corrispettivo viene prestabilito come segue:*

- euro alla realizzazione della prima fase del progetto;
- euro alla realizzazione della seconda fase del progetto;
- euro alla realizzazione della terza fase del progetto].

5.4. Tale importo è corrisposto a cadenza [*specificare il periodo e le modalità di pagamento*].

5.5. Sulle somme sopra indicate, la Società applica quanto stabilito dalla normativa vigente.

5.6. Il Collaboratore avrà inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del progetto debitamente documentate e comunque preventivamente concordate. Per le modalità esecutive le parti rimandano a successivi accordi da definire di volta in volta.

6. SICUREZZA SUL LAVORO

6.1. Il Collaboratore è tenuto al pieno rispetto di tutte le norme da qualunque fonte derivanti e attinenti alle attività oggetto del presente contratto.

6.2. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 81/2008 (TU sicurezza), e in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso il Committente, il Committente medesimo si impegna a consegnare copia del documento di valutazione del rischio al Collaboratore e a svolgere nei suoi confronti le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore, a sua volta, si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio del Committente.

6.3. Il Committente declina qualsiasi responsabilità, in caso dovessero occorrere eventuali danni al Collaboratore, qualora risulti che tali danni non si sarebbero prodotti senza l'inosservanza, da parte dello stesso, delle norme al cui rispetto è tenuto dal presente contratto.

7. RISERVATEZZA

7.1. Salvo il diritto del Collaboratore a svolgere la sua attività per diversi committenti, il Collaboratore assume l'obbligo di attenersi alla più rigorosa riservatezza circa i dati, le notizie e qualsiasi altra informazione di cui verrà a conoscenza, anche occasionalmente, nel corso del periodo di validità del presente accordo.

7.2. In particolare, il Collaboratore, in conformità a quanto previsto dall'art. 64, d.lgs. n. 276/2003, non dovrà diffondere notizie attinenti ai programmi e all'organizzazione di essi, né compiere, in alcun modo, atti in pregiudizio dell'attività del Committente. È inoltre fatto divieto, in corso di rapporto e successivamente alla cessazione di esso, di uso diretto e indiretto, nell'interesse proprio o altrui, di informazioni aziendali conosciute dal Collaboratore per effetto dell'espletamento dell'attività di collaborazione e più in generale anche semplicemente della frequentazione dei locali di proprietà del Committente.

8. DIVIETO DI CONCORRENZA

8.1. In corso di rapporto al Collaboratore è fatto divieto di svolgimento di attività lavorativa sia autonoma, in qualunque forma (lavoro autonomo, anche diverso dalla collaborazione coordinata e continuativa ex artt. 61 ss., d.lgs. n. 270/2003, impresa individuale o collettiva, anche in qualità di socio non amministratore di società di persone o di capitali), sia subordinata, in concorrenza con quella del Committente.

8.2. Il Collaboratore è libero di espletare attività non concorrenziale.

8.3. In caso di inottemperanza al divieto di concorrenza come sopra descritto il Collaboratore è tenuto alla corresponsione di una penale (dalle parti espressamente pattuita come irriducibile) nella misura di una volta il corrispettivo medio annuo percepito in corso di rapporto, salvo il maggior danno in concreto subito dal Committente.

9. PATTO DI NON CONCORRENZA POST-CONTRATTUALE

9.1. Il Collaboratore si obbliga a non svolgere, direttamente o per conto terzi, attività in concorrenza con quella posta in essere da parte Committente relativamente all'ambito territoriale [specificare] per la durata di anni [massimo 5] dalla cessazione del presente contratto.

9.2. A fronte di tale divieto il Committente corrisponde al Collaboratore, entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto, euro [indicare un corrispettivo non irrisorio].

9.3. In caso di violazione del divieto di non concorrenza post-contrattuale il Collaboratore è tenuto al pagamento di euro [oppure: euro per ogni giorno di accertata violazione] a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., salva la possibilità per parte Committente di agire in giudizio per la prova del danno ulteriore.

10. MALATTIA E INFORTUNIO

In caso di malattia e infortuni, risultanti da idonea certificazione medica, la parte Committente potrà recedere dal contratto ove la sospensione si protragga per un periodo superiore a
[*indicare un periodo di tempo superiore a 1/5 della durata del contratto, nel caso di termine determinato, o a 30 giorni nel caso di durata determinabile*].

11. ESTINZIONE DEL CONTRATTO

11.1. Le parti concordano sulle seguenti clausole di estinzione del contratto:

- a) il presente contratto cessa alla scadenza prefissata ovvero alla realizzazione del progetto;
- b) il presente contratto potrà altresì cessare senza preavviso:
 - per recesso per giusta causa, così come previsto dall'art. 67, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003;
 - per accordo espresso delle parti;
 - per risoluzione dovuta all'impossibilità del Collaboratore di ottemperare agli impegni previsti;
 - per risoluzione dovuta alla presenza di oggettivi profili di inidoneità professionale del Collaboratore, tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.

11.2. In particolare, le parti concordano che integrino ipotesi di recesso per giusta causa da parte del Committente, senza alcun termine di preavviso, con elencazione a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti casistiche:

- comportamenti del Collaboratore gravemente lesivi dell'immagine del Committente;
- danneggiamento o perdita di prodotti/attrezzature di proprietà del Committente;
- appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato dei beni del Committente;
- imputazione del Collaboratore da parte dell'Autorità giudiziaria di reati la cui condanna risulti ostativa all'ottenimento e/o al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento delle attività connesse al presente incarico;
- elevazione di protesti di qualsiasi genere, esecuzioni, procedure esecutive e/o concorsuali a nome del Collaboratore, specialmente nel caso in cui quest'ultimo versi in stato di insolvenza ovvero si renda responsabile di emissione di assegni a vuoto.

11.3. Il presente contratto potrà inoltre cessare con un preavviso scritto minimo di giorni di calendario per recesso unilaterale di ciascuna delle parti, anche prima della realizzazione del progetto concordato.

11.4. I rapporti economici tra le parti saranno liquidati con riferimento alla data di efficacia del recesso, con esclusione di qualsivoglia indennizzo, risarcimento o ulteriore compenso, neppure ai sensi dell'art. 1671 c.c.

12. INQUADRAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE – NORME APPLICABILI*

12.1. Il Collaboratore provvederà a inoltrare alla competente sede Inps domanda di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335/1995 e comunicherà tempestivamente al Committente qualunque variazione di tale stato di fatto. A seguito di quanto dichiarato dal Collaboratore, il Committente si obbliga a versare il contributo di cui alla l. n. 335/1995 e a rilasciare, nei termini previsti dalla legge, le relative certificazioni.

12.2. Il Committente provvederà all'iscrizione del Collaboratore all'Inail, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 38/2000. Resta sin d'ora inteso che il premio dovuto sarà a carico del Collaboratore per 1/3 e per 2/3 a carico del Committente, con la precisazione che, in caso di risoluzione anticipata del contratto, il Committente calcolerà il premio al momento dovuto, trattenendo la quota a carico del Collaboratore.

12.3. Le parti sono tenute ad adempiere gli obblighi contributivi previsti dalle norme per la cassa di appartenenza del professionista. A ultimazione del progetto, o a cadenza dei pagamenti, il professionista emetterà i documenti fiscali giustificativi, previsti dalle norme vigenti.

* Clausola per i collaboratori autonomi con obbligo di versamento all'apposita cassa di appartenenza.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Collaboratore conferma di aver concesso, con separato atto scritto, il suo consenso per il trattamento dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003.

14. CLAUSOLE FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 2222 ss. c.c. e agli artt. 61 ss., d.lgs. n. 276/2003.

..... [luogo e data]

..... [firma del Committente]

..... [firma del Collaboratore]

Il Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) è un movimento di lavoratori cristiani a carattere sociale, di solidarietà e volontariato senza alcuna finalità di lucro. MCL intende promuovere l'affermazione dei principi cristiani nella vita, nella cultura, negli ordinamenti, nella legislazione. Per questo opera come movimento ecclesiale di testimonianza evangelica organizzata ed in fedeltà agli orientamenti del Magistero della Chiesa, consapevole di un suo specifico ruolo nella società. Esso raggruppa coloro che, nell'applicazione della Dottrina sociale della Chiesa secondo l'insegnamento del suo Magistero, ravvisano il fondamento e la condizione per un rinnovato ordinamento sociale, in cui siano assicurati, secondo giustizia, il riconoscimento dei diritti e la soddisfazione delle esigenze spirituali e materiali dei lavoratori.

Adapt è un'associazione senza fini di lucro, fondata da Marco Biagi nel 2000, per promuovere, in un'ottica internazionale e comparata, studi e ricerche nell'ambito delle relazioni industriali e di lavoro. Il nostro obiettivo è promuovere un modo nuovo di "fare Università", costruendo stabili relazioni e avviando interscambi tra sedi dell'alta formazione, mondo associativo, istituzioni e imprese.

*Si ringraziano i ricercatori e i dottorandi Adapt
per la partecipazione alla realizzazione dei modelli di contratto*